

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTELLA, CORGHI, TERRAROLI, BARDELLI,
ROSSINOVICH**

Presentata il 26 gennaio 1970

Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 febbraio 1963, n. 77, sono state emanate disposizioni in materia di integrazione guadagni a favore dei lavoratori dell'edilizia dipendenti da imprese industriali. A partire dal gennaio dell'anno in corso gli stessi benefici sono stati estesi, con apposito provvedimento di legge, anche ai dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia.

Si è così voluto riparare ad una ingiustizia, che vedeva esclusi dai benefici della Cassa integrazione guadagni i lavoratori dell'edilizia, più degli altri soggetti, per effetto di eventi stagionali e per altre cause indipendenti dalla loro volontà, a sospensioni di lavoro.

Occorre, però, rilevare che nelle stesse condizioni si trovano altre categorie di lavoratori, quali ad esempio gli addetti alla escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia, le quali non beneficiano di alcuna forma di integrazione salariale in caso di sospensione del lavoro. Il problema è stato sempre ben presente alle organizzazioni sinda-

cali dei lavoratori, le quali, in sede di rinnovo del contratto nazionale ultimo, hanno pattuito con i datori di lavoro la istituzione di una cassa integrazione guadagni, da finanziare mediante il versamento da parte dei datori di lavoro di una quota pari all'uno per cento dei minimi tabellari. Si tratta, in sostanza, di un contributo pari a quello stabilito dalla citata legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni, per cui nulla dovrebbe ostare alla estensione dei benefici della menzionata legge anche ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia.

Sottoponendo alla vostra attenzione la presente proposta di legge, siamo perciò certi che sarà tempestivamente presa in esame ed approvata con lo stesso spirito di comprensione dimostrato recentemente discutendosi la estensione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane dell'edilizia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia, sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

ART. 2.

Alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia si applicano le medesime norme di cui all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni.